****

**Proposte emendative**

**Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19**

***Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza PNRR***

***A.C. 1752***

***Roma, 15 marzo 2024***

*(Previsione Intesa in conferenza unificata per DPCM)*

***Art. 1***

(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

EMENDAMENTO

All’art. 1, comma 3, dopo le parole “da adottare” sono inserite le seguenti **“,previa intesa in Conferenza Unificata”**

MOTIVAZIONE

*L’emendamento è finalizzato a coinvolgere le rappresentanze di Regioni, Province e Comuni nella definizione degli elenchi degli interventi che vengono definanziati.*

*Ciò in ragione della necessità di condividere criteri e modalità di definanziamento degli interventi evitando ricadute onerose a carico degli enti locali.*

*(Cronoprogramma responsabilità Amministrazioni titolari)*

***Art. 2***

*(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli*

*obiettivi del PNRR)*

*EMENDAMENTO*

All’art 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1, dopo le parole “dalla data di entrata in vigore” inserire le seguenti. “**della legge di conversione**”;
2. Al comma 1, alla fine del secondo periodo, dopo le parole “il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR” aggiungere le seguenti parole:

**“impegnandosi così in solido con il soggetto attuatore al rispetto degli stessi”;**

1. Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole “provvede a richiedere i necessari chiarimenti all’amministrazione centrale” inserire le seguenti: “**e al soggetto attuatore**”;
2. Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole “il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico “Regis”, inserire le seguenti parole:

“**solo qualora si accerti che la responsabilità sia imputabile unicamente al soggetto attuatore**”.

MOTIVAZIONE

*L’emendamento mira a responsabilizzare anche le Amministrazioni titolari degli interventi al rispetto dei traguardi e degli obiettivi PNRR. Spesso i soggetti attuatori segnalano ritardi dovuti a mancati riscontri da parte delle amministrazioni titolari, che non consentono all’ente di rispettare le scadenze previste dal programma.*

*A tal fine si chiede dunque che:*

* *I cronoprogrammi vengano aggiornati entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo una tempistica più congrua per la verifica ed il caricamento dei dati;*
* *il Ministero titolare non si limiti ad attestare la validità del cronoprogramma inserito dal Soggetto attuatore, ma si impegni in solido per supportare il soggetto attuatore e metterlo nelle condizioni di rispettare le tempistiche indicate nel cronoprogramma;*
* *in caso di criticità rilevate, la Struttura di Missione PNRR chieda chiarimenti anche al soggetto attuatore, per consentire di segnalare eventuali problemi riscontrati e non imputabili all’ente stesso;*
* *i poteri sostitutivi dovrebbero attivarsi solo nel caso in cui si accerti che la responsabilità dei ritardi sia imputabile unicamente al soggetto attuatore.*

*(UTILIZZO ESCLUSIVO DELLA PIATTAFORMA REGIS)*

**Art. 2**

(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli

obiettivi del PNRR)

EMENDAMENTO

All’art. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

**“1-bis. Il sistema informatico « ReGiS » di cui all’articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l’unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR”.**

MOTIVAZIONE

*La proposta di emendamento mira a ribadire che Regis è l’unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi agli interventi PNRR. Risulta invece che le diverse Amministrazioni titolari utilizzino ancora propri sistemi informatici che chiedono di compilare ai soggetti attuatori per il caricamento di ulteriori dati o richieste di autorizzazioni, aggravando di ulteriori oneri gli enti locali e generando spesso confusione e ritardo.*

*(Rafforzamento amministrativo Province)*

***Art. 8***

*Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori*

EMENDAMENTO

All’art. 8, dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

**“23-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle Province non ricomprese nel Decreto Legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l’assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire alle Province con decreto del Ministro dell’Economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del** **Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.**

*MOTIVAZIONE*

*La proposta normativa ha l’obiettivo di consentire anche alle 59 Province delle Regioni del Centro Nord, non ricomprese dalle norme previste dal DL 124 “Decreto Sud”, di assumere ciascuna 5 unità di personale a tempo determinato non dirigenziale altamente specializzato per rafforzare le strutture tecniche finalizzate agli investimenti, ferma restando la possibilità di una loro successiva stabilizzazione presso gli enti attraverso l’utilizzo degli spazi assunzionali qualora la sostenibilità finanziaria sia garantita.*

*La misura è specificamente orientata a sostenere le dotazioni organiche degli enti attraverso figure specifiche quali, progettisti, specialisti in tutte le fasi di appalto, operatori finanziari e della transizione digitale, ecc.*

*Gli impegni che lo Stato sta richiedendo per la ripresa degli investimenti degli enti locali e per la trasformazione digitale della PA richiede l’innesto di personale a termine altamente qualificato in questi enti, che può essere accelerato attraverso il ricorso ad una procedura concorsuale unica gestita dal Dipartimento della funzione pubblica sulla base di un accordo sancito nella Conferenza Stato – Città ed autonomie locali.*

*(segnalazioni criticità alla struttura missione PNRR)*

***Art. 9****.*

*(Misure per il rafforzamento dell’attività di supporto in favore degli enti locali)*

*EMENDAMENTO*

All’articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1, primo periodo, **eliminare le parole “per la definizione del piano di azione”;**
2. al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole “emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l’eventuale adeguamento” con le seguenti “**emana apposite linee guida per il monitoraggio degli interventi e per la rilevazione di eventuali criticità, anche sulla base del cronoprogramma di cui all’art. 2**”;
3. all’inizio del comma 2 **eliminare le parole: “Il piano di azione e”;**
4. al comma 2, ultimo periodo, **eliminare le parole “del piano di azione**”;
5. Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo**: “Qualora le criticità segnalate siano relative ad inerzia dell’Amministrazione titolare, la Struttura di missione PNRR assume iniziative di verifica e di impulso sulla stessa.** **Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, il Prefetto assume iniziative di verifica e di impulso sulle stesse”.**

MOTIVAZIONE

*L’emendamento si pone diversi obiettivi:*

* *Eliminare la predisposizione di un ulteriore Piano d’Azione, che si configura come un onere aggiuntivo per i soggetti attuatori e un appesantimento delle procedure da adempiere, lasciando alla cabina di coordinamento il compito di monitorare gli interventi e di rilevare eventuali criticità da segnalare. Si evidenzia che i soggetti attuatori sono già tenuti a inserire su Regis il cronoprogramma procedurale e finanziario dei singoli interventi;*
* *Nel caso di criticità imputabili all’Amministrazione titolare, consentire al Prefetto di segnalarle alla struttura di missione PNRR, che dovrà attivare processi di verifica e impulso nei confronti dell’amministrazione responsabile;*
* *Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, prevedere che sarà invece direttamente il Prefetto ad assumere iniziative di verifica e di impulso sulle stesse”.*

*(velocizzazione procedure finanziarie)*

**Art. 11**

*(Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)*

All’art. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. Al comma 1 **sopprimere le parole “di norma”;**
2. Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

**“2-bis: Per le medesime finalità del comma 1, una volta rendicontato l’utilizzo della anticipazione iniziale del 30%, il soggetto attuatore riceve senza ulteriori formalità un ulteriore importo pari al 20% del contributo assegnato al fine di garantire senza soluzione di continuità l’intervento;**

**“2-ter Per le medesima finalità di cui al comma 1, le Amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le Amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro 30 giorni dal caricamento degli stessi”**

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento è finalizzato in primo lugo a garantire che le Amministrazioni titolari eroghino gli anticipi del 30%, senza possibilità di diverse interpretazioni (evitando la possibilità di ridurre tale percentuale).*

*Inoltre si mira a garantire un costante flusso di risorse finanziarie agli enti, una volta pagati gli anticipi del 30% alle imprese, per proseguire gli interventi finanziati, senza il rischio che problemi di cassa dell’ente possano inficiare il percorso attuativo delle opere.*

*L’emendamento mira inoltre a velocizzare le procedure per la validazione dei dati caricati dai soggetti attuatori su Regis in merito alle rendicontazioni per sbloccare i pagamenti dei SAL. Al riguardo si evidenzia che molti progetti delle Province sono in una fase avanzata e gli enti hanno caricato rendicontazioni per SAL su cui da mesi non hanno avuto riscontro. Si propone di prevedere un termine entro cui le amministrazioni centrali devono validare i dati inseriti dai soggetti attuatori (30 giorni)*

*(accelerazione esecuzione contratti pubblici)*

***Art. 12***

*(ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)*

EMENDAMENTO

All’art. 12, dopo il comma 10, aggiungere il seguente comma:

**“10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell’esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.**

*MOTIVAZIONE*

*Le modifiche proposte hanno l’obiettivo di semplificare le procedure di verifica dei requisiti degli operatori economici che partecipano alle procedure di affidamento e alle gare avviate dalle stazioni appaltanti o dalle centrali di committenza, in vista della piena interoperabilità del nuovo sistema di gestione degli appalti pubblici e dell’utilizzo del fascicolo virtuale dell’operatore economico come disciplinato dall’articolo 24 del nuovo codice. Per accelerare l’aggiudicazione e l’esecuzione dei contratti, con l’emendamento proposto si semplificano le procedure di verifica dei requisiti degli operatori, consentendo alle stazioni appaltanti di ricorrere all’autocertificazione dei requisiti non solo per gli affidamenti inferiori a 40.000 euro, ma anche per tutte le procedure di affidamento e di aggiudicazione.*

***(****possibilità di accedere al Fondo adeguamento prezzi MIT anche con FOI)*

**ART. 12.**

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

*EMENDAMENTO*

All’art. 12, dopo il comma 5 inserire il seguente:

“5.bis **Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle Opere Pubbliche sono consentite anche alle Stazioni Appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l’avvio delle Opere Indifferibili, qualora tali risorse** **non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi”**

MOTIVAZIONE

*L’emendamento è volto ad agevolare i soggetti attuatori che, pur avendo fatto richiesta di accesso al Fondo Opere Indifferibili (di cui all’articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50) ed avendolo utilizzato, si trovino comunque di nuovo di fronte ad esigenze di caro materiali a cui fare fronte.*

*Si prevede quindi che anche le Stazioni Appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per le Opere Indifferibili, qualora le risorse non risultino più sufficienti a coprire i maggiori costi, possano accedere al Fondo per la Prosecuzione delle Opere Pubbliche del MIT (di cui all’art. 7, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76).*

*La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

***(****estensione anche per PNC di poteri commissariali e semplificazioni)*

**ART. 12.**

(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

*EMENDAMENTO*

All’articolo 12, comma 15, dopo le parole “finalizzati all’attuazione del PNRR”, aggiungere le seguenti: “**e del PNC**”.

MOTIVAZIONE

L’emendamento è volto ad estendere anche agli interventi ricompresi nel PNC tutte le semplificazioni già previste per gli interventi di edilizia scolastica, compresi i poteri commissariali per Sindaci e Presidenti di Provincia

*(COPERTURA MAGGIORI COSTI PROVINCE)*

Art.16

***EMENDAMENTO***

*Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente*

***Art. 16-bis***

***Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica***

1. **Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi delle Missioni M2C3I1.1 (scuole Nuove), M4C1I1.3 (palestre scolastiche) e M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all’edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle Province, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Ministero dell’Istruzione e del Merito riprogramma le risorse assegnate alle Province e afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte delle Province stesse, per la copertura dei maggiori oneri causati dall’aumento dei costi dei materiali e dell’energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.**

*MOTIVAZIONE*

La proposta si pone l’obiettivo di contenere **l’impatto dei maggiori costi dei progetti PNRR sui bilanci delle Province che attuano gli investiment**i. L’aumento dei costi dei materiali e dell’energia ha causato infatti, l’aumento della spesa per singola opera di quasi il 30%. Aumenti che solo parzialmente sono stati coperti dal FOI e dal Fondo del MIT per la prosecuzione delle opere pubbliche (FPO).

Da una ricognizione UPI, la realizzazione delle oltre 1.750 opere di edilizia scolastica superiore per circa 3,1 miliardi del PNRR, comporterà per le Province un impegno finanziario **tra i 120 e i 150 milioni di risorse proprie aggiuntive**.

Al fine di coprire l’aumento dei costi a carico dei bilanci delle Province, si propone destinare le risorse non utilizzate per gli interventi di edilizia scolastica delle Province a valere sulle Missioni M2C3I1.1 (scuole Nuove, M4C1I1.3 (palestre scolastiche) e M4C1I3.3 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) - progetti definanziati o revocati-, **al comparto delle Province per contribuire alla riduzione della spesa aggiuntiva che gli enti sono obbligati a sostenere con risorse proprie**.

La norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

*(autorizzazione utilizzo ribassi d’asta e varianti di progetto)*

**Art.16**

***EMENDAMENTO***

*Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente*

***Art. 16-bis***

***Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica***

1. All’art. 24 del Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni**:**
2. **Al comma 1 sopprimere le parole: “ ,laddove ancora disponibili”;**
3. **Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:**

**“1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è consentita per ciascun intervento l’approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell’Amministrazione titolare”.**

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento si pone l’obiettivo di fronteggiare i maggiori costi sostenuti dai soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati dal PNRR consentendo l’utilizzo in automatico dei ribassi d’asta.*

***In particolare, l’emendamento consente agli enti locali di coprire le maggiori spese derivanti dall’aumento dei prezzi dei materiali da costruzione****,* ***utilizzando in automatico le economie di gara*** *anche per interventi di edilizia scolastica, così come avviene per le altre opere pubbliche,* ***senza necessità di preventiva autorizzazione del Ministero competente.***

*La possibilità di utilizzo delle economie di gara solo “laddove ancora disponibili” comporta la necessità di una preventiva autorizzazione del MIM, a cui gli enti locali si stanno rivolgendo ma segnalano difficoltà nell’avere riscontro, per cui si trovano oggi molto rallentati nel realizzare gli interventi a fronte del continuo incremento dei costi.*

*Tale previsione normativa non comporta oneri aggiuntivi ma consentirebbe in molti casi di portare a termine interventi oggi divenuti irrealizzabili a causa dell’aumento del costo dei materiali e dell’energia che hanno portato anche un incremento nei prezzari regionali,*

*Allo stesso tempo si chiede di poter approvare le varianti progettuali già previste dal nuovo Codice degli Appalti, senza necessità di una autorizzazione preventiva del Ministero competente, evitando rallentamenti e ritardi nella realizzazione dell’intervento.*

*(Fondo per strutture temporanee)*

**Art.16**

EMENDAMENTO

Dopo l’articolo 16, aggiungere il seguente

***Art. 16-bis***

***Disposizioni in materia di edilizia scolastica***

1. Al Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:
2. **All’art. 24:**
3. Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole “è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023” con le seguenti: **“è autorizzata la spesa di 8 milioni per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025”;**
4. Al comma 5, secondo periodo, **eliminare le parole “pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023;**
5. **Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: “5.bis Al fine del raggiungimento del Target connesso** alla **Missione 4– Componente 1 Investimento 3.3 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.**

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento si pone la finalità di fronteggiare i maggiori costi sostenuti dai soggetti attuatori nella realizzazione degli interventi di edilizia scolastica finanziati dal PNRR, prevedendo una copertura dei costi per le strutture temporanee che gli enti locali sono costretti a sostenere per ospitare gli studenti in caso di demolizione e ricostruzione di edifici o anche di lavori strutturali di messa in sicurezza sismica.*

***I punti 1 e 2 sono finalizzati ad estendere anche agli anni scolastici successivi la possibilità di accedere al fondo per*** *le strutture temporanee dove ospitare gli studenti durante la demolizione e ricostruzione delle nuove scuole di cui alla Missione 2 - Componente 3 - Investimento 1.1 del PNRR, attualmente previsto solo per l’a.s. 2023/2024.*

***Il punto 3 è finalizzato a estendere la portata della norma anche agli gli interventi connessi alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1– Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”.***

*Tra i piani di intervento per la messa in sicurezza vi sono infatti anche interventi per la costruzione di nuove scuole o interventi di messa in sicurezza antisismica che comportano lavori strutturali con la conseguente inagibilità degli edifici scolastici per gli studenti che devono essere collocati per molti mesi in sedi alternative.*

*Da una rilevazione UPI si evince che il costo annuo medio per il noleggio di container che ospitano gli alunni di un edificio di medie dimensioni inagibile per lavori si aggira intorno ai 500 mila euro.*

*(Emendamento fondo digitalizzazione)*

**Art. 21**

*(Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni)*

**EMENDAMENTO**

All’art. 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente**:**

**“3-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e le funzioni di raccolta ed elaborazione dati delle Province è istituito, per l’anno 2024, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, entro il 30 giugno 2024, previa intesa in Conferenza Stato – Città ed autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede****mediante corrispondente riduzione** **del Fondo di cui all’art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”**

*MOTIVAZIONE*

*Nel PNRR non sono previsti progetti specifici per supportare i processi di trasformazione digitale delle Province. L’UPI ha sollevato tale problema in diverse sedi di concertazione istituzionale e nelle interlocuzioni con i Ministri competenti.*

*L’emendamento è finalizzato prevedere la possibilità che anche le Province possano beneficiare di finanziamenti per favorire i loro processi di trasformazione digitale. La quantificazione delle risorse in 50 milioni di euro è stata operata sulla base delle risorse stanziate per i Comuni relativamente ai servizi al cittadino, alla piattaforma nazionale dati, alla migrazione al cloud, all’adeguamento dei siti e dei sistemi di comunicazione. Si è tenuto conto della dimensione delle Province per numero di abitanti, con un contributo medio di circa seicentomila euro che può variare in considerazione della complessità degli 86 enti interessati.*

*Per la copertura della proposta emendativa si provvede mediante una corrispondente riduzione del Fondo Chigi per le emergenze.*

*(Riduzione tempi di pagamento)*

**Art. 40**

*(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni*)

Al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. le parole “entro il 31 marzo 2024” sono sostituite dalle parole “**entro il 30 aprile 2024**”;
2. le parole 31 maggio 2024” sono sostituite dalle parole “**entro il 30 giugno 2024**”.

MOTIVAZIONE

*L’emendamento è finalizzato a dare un maggiore agio temporale agli enti locali che sono chiamati a predisporre un piano di azione per la riduzione dei tempi di pagamento, previa analisi delle cause e individuazione delle possibili soluzioni, da sottoporre al Tavolo tecnico appositamente istituito al comma 8 del medesimo articolo*

*(Semplificazione Cassa Vincolata)*

**Art. 40**

*(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni*)

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

“9 bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

1. all’articolo 180, comma 3, lettera d), sono eliminate le parole “da legge,”;
2. all’articolo 185, comma 2, lettera i), sono eliminate le parole “stabiliti per legge o”;
3. all’articolo 187, comma 3-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: “Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento mira a migliorare e a risolvere parzialmente le criticità della gestione della cassa vincolata mantenendola solo per i rapporti più significativi, quali entrate da mutui e trasferimenti. Questo facilita la gestione complessiva della cassa con ricadute positive anche sulla tempestività dei pagamenti.*

(Fondo di rotazione)

**Art. 40**

*(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)*

Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

9 bis “Gi Enti Locali iscrivono il fondo di rotazione, di cui all’art. 243*ter* del Dlgs 267 del 2000, a decorrere dal rendiconto dell’esercizio finanziario 2024 qualora utilizzato ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 43 del DL 133 del 2014.”

*MOTIVAZIONE*

*L’emendamento è finalizzato a prorogare di un anno gli effetti della sentenza 224/2023 della Corte Costituzionale al fine di consentire agli Enti Locali di predisporre le previsioni di bilancio destinate a dare copertura agli eventuali maggiori disavanzi.*